

Direzione Approvvigionamenti e Logistica

Settore Acquisti

Prot. nr. 2021/1446321

DETERMINA A CONTRARRE nr.89 del 26/04/2021

Oggetto: Proroga del contratto del Servizio di Medico Competente Coordinatore (CIG Z772ED3413)

Determina a contrarre ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D.Lgs.50/2016.

PREMESSA

Con Richiesta di Acquisto (d'ora in avanti RdA) nr.1626, l'Area Risorse Umane e Organizzazione (d'ora in avanti anche solo Area) ha manifestato l'esigenza di prorogare il contratto per l'affidamento del servizio di Medico Competente Coordinatore in ottemperanza agli adempimenti normativi di cui al D.Lgs.nr.81/08 in materia di Sorveglianza Sanitaria.

Come specificato nel Progetto tecnico prot.nr.1387325 del 20/04/2021, redatto ai sensi dell'art.23, comma 15 del D.Lgs.n.50/2016 e allegato alla RdA al quale si rimanda, la sorveglianza sanitaria rappresenta una delle misure generali di tutela per la protezione della salute dei lavoratori esposti a rischi professionali in grado di determinare l'insorgenza di effetti dannosi.

La nomina del Medico Competente Coordinatore e del Medico Competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria ed il controllo sanitario dei lavoratori rappresentano, ai sensi dell'art.18 del D.Lgs.81/2008 e ss.mm.ii., un obbligo del Datore di Lavoro e del Delegato del Datore di Lavoro in materia di sicurezza.

Per quanto riguarda la figura del Medico Competente Coordinatore, di cui all'art.39 comma 6 del D.Lgs.81/08, nonostante la vigente normativa ne preveda l'obbligatoria nomina con il compito di coordinamento dei Medici Competenti e la funzione di promuovere e concordare criteri omogenei di comportamento ai quali si dovranno adeguare gli altri medici competenti sia per quanto riguarda la definizione dei protocolli sanitari, che per le modalità di fornitura del contributo utile alla redazione del DVR e per i criteri generali di formazione e informazione ai lavoratori, l'utilizzo dello stesso all'interno della convenzione CONSIP, per la quale si è fatto riferimento per gli affidamenti inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro, non è risultato effettivamente realizzabile, in quanto l'operatività per lotti di Consip non fornisce soluzioni in una realtà come quella di Agenzia delle entrate-Riscossione (d'ora in avanti anche solo AdeR), presente ed operativa sull'intero territorio nazionale.

Con l'avvio della nuova convenzione CONSIP SIC4, alle difficoltà di inquadramento della gestione della figura del Medico Competente Coordinatore con l'articolazione in lotti, si è aggiunta l'estrema incertezza sulla disponibilità stessa della nuova Convenzione Consip "Gestione Integrata della Sicurezza ed. 4" (in breve SIC4).

Accertata al tempo la definitiva indisponibilità della SIC4 per alcune regioni, AdeR ha individuato la soluzione acquisitiva per le regioni non coperte dalla SIC4 in una procedura aperta, ai sensi degli artt.60 e 95, comma 2, del D.Lgs.50/2016, per la quale è in definizione la fase di assegnazione.

Nel frattempo, è stato stipulato un contratto, della durata di 6 mesi - CIG Z772ED3413, con il fornitore **Com Metodi S.p.A** con sede con sede legale in Milano, Via Agostino Bertani n. 2, C.F. 07120730150 e P.IVA 10317360153 con scadenza 26/04/2021, per un importo complessivo pari ad Euro € 5.362,24 + IVA. Poiché la gara indetta da AdeR è in fase di definizione. In attesa dell'avvio del relativo contratto, tenuto conto dell'imminente scadenza di quello attualmente

operativo, allo scopo di mantenere l'Ente in compliance con le previsioni del D.Lgs.81/08, si rende necessario provvedere ad una proroga temporale del contratto indicato fino al 30/06/2021, in virtù della clausola contrattuale riservata, in favore di AdeR, che indica la facoltà di prolungare la durata dell'Ordine, ai sensi dell'art.106, comma 11 del Codice dei contratti pubblici, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure occorrenti per l'individuazione del Fornitore successivo.

Tenuto conto in particolare:

- a. dell'avvio di un'autonoma procedura aperta per l'affidamento dei servizi in parola, attualmente in fase di aggiudicazione;
- b. dell'esigenza di garantire comunque l'erogazione dei servizi di cui trattasi senza soluzione di continuità, essendo indispensabili al rispetto di quanto previsto da D.Lgs.81/08;
- c. della inopportunità di avviare una diversa procedura ordinaria che di fatto costituirebbe un inutile dispendio di attività amministrativa, essendo in fase di conclusione la procedura aperta avviata ad ottobre 2020;
- d. della facoltà di proroga, prevista nel contratto sopra riportato, recante testualmente "E' riservata, in favore di AdeR, la facoltà di prolungare la durata del presente contratto, ai sensi dell'art.106, comma 11 del Codice dei contratti pubblici, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure occorrenti per l'individuazione del Fornitore successivo";
- e. che l'attuale affidatario ha ben operato ed eseguito le prestazioni richieste a regola d'arte, senza applicazione di penali;

Ciò detto, per garantire la continuità nello svolgimento del servizio a tutela della salute dei lavoratori, l'Area propone di procedere ad una proroga tecnica del contratto – CIG Z772ED3413 con Com Metodi S.p.A con sede con sede legale in

Milano, Via Agostino Bertani n. 2, C.F. 07120730150 e P.IVA 10317360153, fino al 30/06/2021 per un importo di € 1.790,00 oltre IVA.

La determinazione economica del fabbisogno (canone) è effettuata per il periodo che si intende prorogare, a pari termini e condizioni del contratto precedentemente stipulato.

Per quanto attiene alla determinazione del fabbisogno in questione, si fa presente che si è tenuto conto degli obblighi di contenimento della spesa di cui all'art.1, comma 591 e 592 della legge n.160/2019.

Per la determinazione degli oneri complessivi della procedura acquisitiva alla stima della spesa indicata sopra si deve aggiungere l'IVA indetraibile per l'Ente pari a circa € 7,88 (2% del valore dell'IVA).

Il pro rata di detrazione dell'IVA per l'Ente è indicato in base al dato definitivo per l'Ente del 2020. La percentuale potrebbe variare negli anni seguenti.

In ragione della tipologia dell'affidamento, ai sensi dell'art. 26 c. 3 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. e della determinazione dell'ANAC nr. 3 del 05/03/2008, si esclude la predisposizione del DUVRI e la conseguente stima di costi per oneri della sicurezza per rischi interferenziali e, pertanto, gli stessi, anche per la proroga, dovranno essere pari a € 0,00 (zero/00). Nell'atto di proroga sarà inserita un'apposita clausola per riservare ad AdER la facoltà di recedere anticipatamente, senza il riconoscimento di indennizzo alcuno, con preavviso di 15 giorni, nel caso in cui siano attivati i nuovi contratti di cui alla gara in corso di aggiudicazione.

L'atto di proroga sarà inoltrato all'attuale affidatario per la relativa sottoscrizione in segno di presa d'atto della proroga stessa e di accettazione delle condizioni di esercizio del recesso da parte della stazione appaltante.

L'iniziativa è rinvenibile al codice 2021.35.013.P.

Il massimale di spesa risulta coerente con quanto previsto nel Budget triennale 2019-2021 approvato e con quello deliberato dal CdG di AdeR per il triennio 2020-2022.

Tutte le strutture competenti hanno validato la RdA.

CONSIDERAZIONI

AdeR, in virtù della sua natura di organismo di diritto pubblico, è soggetta, in fase di affidamento ed esecuzione dei contratti, alla normativa dei contratti pubblici. Ai sensi dell'art.32, comma 2, del D.Lgs.nr.50/2016, le Amministrazioni aggiudicatrici, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.

Il D.lgs.81/2008 (Testo Unico della sicurezza sul Lavoro), in particolare l'art.18, prevede che il Datore di Lavoro, in base alle attribuzioni e competenze ad esso conferite, deve, tra le altre cose, nominare il Medico Competente e vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di Sorveglianza Sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.

Il Datore di Lavoro, pertanto, deve garantire la Sorveglianza Sanitaria ai sensi dell'art.41 del D.Lgs.nr.81/08 e la presenza della figura del Medico Competente che assolva gli obblighi di cui all'art. 25 del citato Decreto.

Ai sensi dell'art.39 comma 6 del D.Lgs. nr. 81/08 *"Nei casi di aziende con più unità produttive, nei casi di gruppi d'impresa nonché qualora la valutazione dei rischi ne evidenzia la necessità, il datore di lavoro può nominare più medici competenti individuando tra essi un medico con funzioni di coordinamento"*.

Vista l'articolazione delle sue unità operative, AdeR si avvale di più Medici Competenti e, necessariamente, deve avvalersi della figura del Medico Coordinatore.

La proroga c.d. "Tecnica" - essendo un istituto derogatorio alle ordinarie procedure concorsuali per l'affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e

forniture – è consentita esclusivamente al rinvenirsi di limitate ed eccezionali condizioni e in particolare, per il tempo strettamente necessario a garantire il servizio, nelle more del reperimento di un nuovo contraente e sempreché la facoltà del ricorso al predetto istituto sia stata prevista, ai sensi dell'art.106, comma 11, del D.Lgs.50/2016, dalla documentazione con cui si è indetta la procedura. In particolare, la suddetta disposizione, nel confermare il carattere eccezionale dell'istituto in parola, stabilisce espressamente che *“la durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante”*.

Nel caso in esame detta previsione è stata inserita nella determina a contrarre e negli articolati contrattuali, segnatamente all'interno dell'art.4 dei contratti stessi. Alla luce di quanto sopra esposto, risultano sussistere i presupposti per poter procedere alla proroga tecnica, nel rispetto dei termini e delle condizioni del contratto in oggetto, per consentire il corretto svolgimento dei servizi di Medico Competente Coordinatore.

Per tutto quanto sopra premesso e considerato, con il presente atto, ai sensi dell'art.32 del D.lgs. nr. 50/2016,

Il Responsabile del Settore Acquisti

**in base ai poteri conferiti dal Presidente dell'Agenzia delle entrate-Riscossione
con Procura Speciale del 30/10/2019 Rep. nr. 45.137 – Raccolta nr. 26.000 del**

Notaio Marco De Luca di Roma

DISPONE

di procedere, ai sensi dell'art.4 del contratto indicato in oggetto (CIG Z772ED3413), alla proroga tecnica dello stesso riguardante i servizi di Medico Competente Coordinatore, stipulato con **Com Metodi S.p.A** con sede con sede legale in Milano, Via Agostino Bertani n. 2, C.F. 07120730150 e P.IVA 10317360153 , per il periodo dal 26/04/2021 al 30/06/2021 per l'importo complessivo massimo di Euro 1.790,00 oltre IVA di legge e oneri della sicurezza per rischi interferenziali pari a zero, determinato sulla base del canone a pari termini e condizioni;

Allo scopo stabilisce che:

- la proroga non vincolerà in alcun modo Agenzia delle entrate-Riscossione per la richiesta di quantità minime di prestazioni da rendere;
- il corrispettivo effettivo maturato sarà determinato a corpo, sotto forma di canone fisso, invariabile e comprensivo di tutte le prestazioni richieste, come risultanti dalla contabilizzazione delle stesse effettuata dal Direttore dell'esecuzione;
- per tutto quanto non espressamente previsto e/o modificato e non espressamente derogato, restano ferme le disposizioni dei relativi contratti di appalto;
- l'Atto di proroga contrattuale sarà sottoscritto nella forma della scrittura privata con firma digitale;
- Agenzia delle entrate-Riscossione, nell'eventualità dell'aggiudicazione della procedura di gara illustrata in premessa, potrà recedere dal contratto, con un preavviso di 15 giorni, senza alcun onere aggiuntivo per la stessa, oltre a quanto dovuto per le prestazioni effettivamente rese fino alla data di efficacia del recesso;
- il Responsabile del Procedimento è Valerio Saccucci, il quale è in possesso dei requisiti delle linee guida ANAC n. 3;
- E' confermato Direttore dell'esecuzione, Cristiana De Cubellis;
- il Responsabile dell'Ufficio Acquisti Consip è delegato a sottoscrivere ed

inoltrare le richieste di controllo per la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale.

Il Responsabile

Stefano Carosi

(firmato digitalmente)